

# ***Nuovo regolamento delle attività di acconciatore ed estetista***

***Approvato con Deliberazione C.C. n° 27 del 29.05.2007***

---

***In vigore dal 22.06.2007***

# INDICE

## **TITOLO I "PRINCIPI GENERALI"**

- Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Concertazione
- Art. 4 Forme di esercizio delle attività

## **TITOLO II "ATTIVITA' DI ACCONCIATORE"**

- Art. 5 Modalità di svolgimento
- Art. 6 Requisiti per l'abilitazione alle attività
- Art. 7 Abilitazione amministrativa all'esercizio delle attività
- Art. 8 Variazione soggettive e subingresso
- Art. 9 Cessazione

## **TITOLO III "ATTIVITA' DI ESTETISTA"**

- Art. 10 Definizione dell'attività e modalità di svolgimento
- Art. 11 Requisiti per l'abilitazione alle attività
- Art. 12 Abilitazione amministrativa all'esercizio delle attività
- Art. 13 Variazione soggettive e subingresso
- Art. 14 Cessazione

## **TITOLO IV PIERCING E TATUAGGI**

- Art. 15 Definizione e modalità di svolgimento
- Art. 16 Rinvio

## **TITOLO V NORME FINALI E DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 17 Controlli e Sanzioni
- Art. 18 Provvedimenti inibitori delle attività
- Art. 19 Decadenza e revoca dei titoli abilitativi alle attività
- Art. 20 Disposizioni transitorie e finali

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

#### **Definizioni e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
  - a) acconciatore, come definita dalla legge 174/2005;
  - b) estetista, come definita dalla legge 1/1990 e relativa normativa regionale di attuazione;
  - c) le attività assimilate all'attività di estetista ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento, ivi comprese le attività di "nails" o onicotecnica.
  - d) piercing e tatuaggi, così come definiti dalla L.R. 28/2004 e relativo regolamento di attuazione;
2. Salvo diversa indicazione i riferimenti al presente regolamento devono intendersi comprensivi degli allegati tecnici costituenti documento di attuazione del presente regolamento.
3. Gli allegati al presente regolamento, approvati nonché aggiornati con atto della Giunta Comunale sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel presente atto, sono costituiti dai seguenti allegati
  - A) Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature (Allegato A)
  - B) Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività (allegato B)
  - C) Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nell'attività di estetica di cui all'articolo 1 comma 3 della L.R.T. n. 74 del 17 Ottobre 1994;
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
6. Non è ammesso lo svolgimento di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

### **Art. 2**

#### **Principi generali**

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
  - a) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della legge 449/97;
  - b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge 241/90, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla legge 29.7.2003 n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001";
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
  - a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";

- b) nella legge 5.6.2003 n.131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.”;
- c) nella legge 14.2.1963 n.161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e successive modificazioni e integrazioni;
- d) nella legge 8.8.1985 n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) nella legge 4.1.1990 n.1 “Disciplina dell'attività di estetista” e nella L.R.T. 17.10.1994 n.74 “Disciplina dell'attività di estetista”e sue modificazioni ed integrazioni;
- f) nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell’attività di acconciatore ";
- g) nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- h) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- i) nel DLgs 112/1998 e nel DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;
- l) nel L. 2 Aprile 2007, n. 40 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

6. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

### **Art. 3- Concertazione**

1. Le modifiche al presente regolamento possono esservi apportate sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di acconciatore ed estetista.

### **Art. 4**

#### **Forme di esercizio delle attività**

1. Le attività di cui all’articolo 1 comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985 n. 443 (come modificata dalla legge 20/5/1997 n. 133) se trattasi di impresa artigiana.

2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento in materia.

## **Titolo II** **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

### **Art. 5** **Definizione e modalità di svolgimento**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore deve essere ottenuto specifico titolo abilitante e devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni previste dal presente regolamento..

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico

8. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

a) di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali sede dell'attività, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

9. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.

10. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'

azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

### **Art. 6 – Requisiti per l'abilitazione dell'attività**

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;

- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;

- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

### **Art. 7**

#### **Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature, subingresso sono effettuati previa dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato.

3. La denuncia di inizio attività deve contenere:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;

d) eventuale autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;

e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;

f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);

g) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato **A)** del presente regolamento;

h) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.

4. Devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;

- descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;

- certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
- 5. La denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
- 6. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati. E' fatta salva la presentazione mediante fax o strumenti informatici.
- 7. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
- 8. Lo Sportello Unico, ricevuta la denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

### **Art. 8 Variazioni soggettive e subingresso**

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla morte del titolare.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

### **Art. 9 Cessazione**

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

## TITOLO III ATTIVITA' DI ESTETISTA

### Art. 10. Definizione delle attività e modalità di svolgimento

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

Si considerano **assimilate** alle attività di estetista e sono quindi soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali):

-l'attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorchè svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale

Si considerano **non assimilate** alle attività di estetista e sono quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altre eventuali normative:

-l'attività di "nails" (applicazione di unghie artificiali)

2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:

- tecniche manuali;

- con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 74 del 17 ottobre 1994 (riportate nell'Allegato C del presente regolamento) ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

- l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n.39.

3. Non rientrano nell'attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, le attività afferenti alle professioni sanitarie e tecnico sanitarie individuate dalle normative vigenti, anche se rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume, le quali, pertanto, non potranno essere esercitate nei locali autorizzati ai sensi del presente regolamento.

4.E' vietata la redazione e prescrizione di diete. Tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

5.Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6.Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

7.Presso i luoghi di cura, nonché presso le abitazioni private a favore di persone ammalate o affette da forme di grave disabilità nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di trattamento sul corpo, limitatamente ai servizi di manicure e pedicure estetico, trucco e piccole depilazioni finalizzati al trucco, possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa.

8. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al



commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.

9. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :

a) di esibire, agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività, il titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;

c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

10. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.

11. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

12. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

## **Art. 11.**

### **Requisiti per l'abilitazione all'attività**

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:

a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:

- del titolare nell'impresa individuale;

- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

- del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;

- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;

c) la compatibilità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;

d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

.

## **Art. 12**

### **Abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature, subingresso sono effettuati previa dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato.
3. La denuncia di inizio attività deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge Legge n. 1/1990 ed alla Legge Regionale n. 74/1994;
  - d) eventuale autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  - e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
  - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
  - g) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.
2. Devono essere allegati:
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
  - descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
  - certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
  - le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta;
3. La denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi essenziali di cui ai precedenti punti e/o della documentazione indicata indispensabile ai fini della identificazione del soggetto richiedente o dell'immobile è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
4. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati. E' fatta salva la presentazione mediante fax o strumenti informatici.
5. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).
6. Lo Sportello Unico, ricevuta la denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative.

### **Art. 13**

#### **Variazioni soggettive e subingresso**

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti

soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

#### **Art. 14 Cessazione**

La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

### **TITOLO IV ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGI**

#### **Art. 15 Definizione e modalità di svolgimento**

1. Le attività di piercing e tatuaggio sono definite definiti dalla L.R. 28/2004 e dal relativo regolamento di attuazione ed in particolare:

a) per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

b) per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

2. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

3. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

#### **Art. 16 Rinvio**

Sono fatte salve le disposizioni previste nella legge regionale n. 28 del 2004 e relativo regolamento di attuazione al momento della sua entrata in vigore.

## **TITOLO V NORME FINALI E DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art 17 Controlli e Sanzioni**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, vigilano sull'osservanza delle norme del presente regolamento e possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, nell'ambito della propria funzione di vigilanza ed in osservanza a quanto prevede la normativa in vigore, promuovono azioni dirette al controllo delle attività presenti sul territorio al fine di verificare il loro legittimo esercizio.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **Art 18 Provvedimenti inibitori delle attività**

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di decadenza.

### **Art 19 Decadenza e revoca dei titoli abilitativi alle attività**

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
  - a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure previste nel presente regolamento;
  - b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :
    - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
    - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
    - per sfratto non dovuto a morosità.
2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.

3. E' disposta la revoca del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.

4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

## **Art 20**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato A) del presente regolamento non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazione dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli stessi esercizi dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui all'allegato B) del presente regolamento (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso), entro sei mesi [termine modificabile dai singoli comuni] dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il ..... e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

3. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.

4. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della legge 174/2005.

# **Allegato A**

## **REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

### **ACCONCIATORI**

#### **1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI**

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi similari.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

#### **2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono

esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona per poltrona di almeno mq 2,50

una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.

## **ESTETISTI**

### **1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI**

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in prossimità dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fossa biologica. La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

## **2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 10 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte:

MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SOLARIUM VISO: mq 2,50 ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;

SOLARIUM CORPO: mq 4,00 di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;

SAUNA: locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;

IDROMASSAGGIO: mq 5,00 di superficie comprensivo di zona di spogliatoio.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.



# **Allegato B**

## **PRESCRIZIONI IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **ACCONCIATORI**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

### **ESTETISTI**

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.

Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.

Gli apparecchi elettromagnetici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 come integrata dalla legge regionale n. 74/1994 e succ. modif. ed integraz.

*Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.*